

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 19 del 14 Settembre 2018

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 13 settembre 2018, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 24 SETTEMBRE 2018 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per il suddetto campionato.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I.

1.1. COLLEGIO DI GARANZIA

Oggetto: Delibera del 12 settembre 2018 (Ricorso USD Alto Tavoliere San Severo).

Il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. ha dichiarato inammissibile il giudizio, presentato il 17 agosto 2018, dalla USD Alto Tavoliere San Severo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND) e il Dipartimento Interregionale FIGC-LND per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della delibera del Presidente della LND, pubblicata con C.U. nn. 5 e 6 - Dipartimento Interregionale, in data 20 luglio 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria dell'eventuale ripescaggio, nonché del C.U. n. 59 del Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018, nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ammesse al ripescaggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati.



2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 13 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 13 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Paolo VITALI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. VITALI la sanzione della inibizione per anni 1 (UNO) a decorrere dall'8 maggio 2018 e con scadenza al 7/5/2019.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. Consiglio Direttivo

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

PROGETTO DIRETTE TELEVISIVE S.S. 2018-2019

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Rilevato che:

- il Gruppo Editoriale Domenico Distante, proprietario delle emittenti Antenna Sud e Canale 85, ha sottoposto all'attenzione del Comitato Regionale Puglia LND un progetto per la realizzazione di un format riguardante le dirette televisive del Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2018-2019;
- l'offerta economica pervenuta prevede l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta esclusiva del Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2018-2019;
- a tal riguardo il Comitato Regionale Puglia LND ha espresso parere favorevole inviando contestualmente alla Lega Nazionale Dilettanti una richiesta di deroga al punto 3 della Circolare n. 7 pubblicata il 1° luglio 2018 secondo cui "L'esercizio del diritto di cronaca non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00".

Tanto premesso, considerato che:

- la Lega Nazionale Dilettanti, con nota dell'11 settembre 2018, ha rilasciato l'autorizzazione al Gruppo Editoriale Domenico Distante "... (omissis)... per la trasmissione in diretta, in via esclusiva, di una gara a settimana del Campionato di Eccellenza relativo alla corrente stagione sportiva 2018-2019. A tale riguardo, si informa che il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione del 10 settembre u.s., ha ratificato la predetta autorizzazione, ai sensi dell'art. 52 del regolamento della LND, subordinando il tutto alla tutela assoluta della garanzia dei diritti di cronaca a favore di tutte le Emittenti, non rientranti nel predetto diritto di esclusiva, che inoltreranno regolare richiesta scritta al C.R. Puglia per lo svolgimento delle attività giornalistiche regolate dalla Circolare n. 8, pubblicata dalla scrivente Lega in data 1° luglio 2018";
- nella stagione sportiva 2018/2019 il C.R. Puglia LND garantisce il diritto di esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line) di durata complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita alle Emittenti che abbiano inoltrato regolare richiesta sulla base del regolamento pubblicato all'interno della Circolare n. 7 pubblicata il 1º luglio 2018 dalla Lega Nazionale Dilettanti, autorizzando le stesse sui propri Comunicati Ufficiali mediante apposita pubblicazione;
- le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni regolamentari contenute nella Circolare n. 7 pubblicata il 1° luglio 2018 dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le società, tramite i propri dirigenti e gli addetti alla vigilanza nell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per effettuare attività giornalistica o qualsiasi altra attività contemplata dal presente Regolamento senza la prescritta autorizzazione. Le società sono tenute a verificare l'identità, e l'iscrizione al relativo albo professionale, dei giornalisti professionisti o pubblicisti per i quali è richiesto l'accredito ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. È vietato alle società far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico delle Emittenti sprovviste dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale. Le società interessate devono dare immediata comunicazione scritta al C.R. Puglia LND per i provvedimenti consequenziali alle violazioni regolamentari di cui siano venute a conoscenza. Le società che non esercitino la dovuta vigilanza, ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni regolamentari sopra citate, saranno dapprima diffidate e poi sanzionate dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti con un'ammenda amministrativa per un importo compreso tra un minimo di € 100 (cento euro) e un massimo di € 2.000 (duemila euro), ferme restando le determinazioni degli organi della giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 1 bis CGS. In caso di reiterate violazioni agli obblighi suddetti, le sanzioni suddette possono essere aumentate fino al doppio;
- il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Emittenti inadempienti rispetto alle previsioni regolamentari:
 - a) diffida: nel caso di prima violazione regolamentare;
 - b) sospensione dell'autorizzazione: da un minimo di giorni sette ad un massimo di giorni trenta a seconda dei casi:
 - c) <u>ammenda amministrativa</u>: la sospensione dell'autorizzazione è accompagnata dall'applicazione di una ammenda amministrativa da un minimo di € 500 (cinquecento euro) ad un massimo di € 3.000 (tremila euro):
 - d) <u>revoca dell'autorizzazione</u>: nel caso di Emittente che, già incorsa nella sospensione, commetta una qualunque violazione regolamentare ulteriore.
- le sanzioni hanno efficacia immediata e sono comunicate alle Società interessate al fine della loro esecuzione. All'Emittente sanzionata con sospensione o revoca dell'autorizzazione è vietato accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stagione. Resta salvo, il diritto del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti e delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti (opportunamente documentati).

Per questi motivi, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERA

- 1) di affidare in via sperimentale al Gruppo Editoriale Domenico Distante, proprietario dei canali Antenna Sud e Canale 85, l'autorizzazione a trasmettere in diretta esclusiva una gara alla settimana del Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2018/2019;
- 2) di garantire l'esercizio del diritto di cronaca a tutte le testate giornalistiche e/o Emittenti che ne abbiano regolarmente fatto richiesta e siano state autorizzate mediante apposita pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2018/2019

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2018/2019) e 8 (rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2018/2019 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 7 per "l'esercizio della cronaca sportiva

in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti" ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (<u>comitatoregionalepuglialnd@pec.it</u>).

<u>Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2018/2019</u>.

TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. (ELENCO AGGIORNATO AL 14 SETTEMBRE 2018)

ANTENNA SUD (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
 CANALE 85 (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)

STUDIO 100 TV (MASTERMEDIA CLUB SRL)

TELESVEVA (SO.G.E.P. SRL)
 AMICA 9 TV (MEDIACOM SRL)
 TELEREGIONE (TELEREGIONE SRL)
 QUI MESAGNE (KM 707 SMART SRLS)

PROGRAMMA DIRETTA TELEVISIVA DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

Eccellenza TROFEO "CAFFÈ FADI"

GIRONE A - 2 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/09/2018	2 A	ALTO SALENTO	BARLETTA 1922				CAMPO COMUNALE "C. TINO LASERRA" AVETRANA (*)

(*) Si invitano le Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

SCADENZA 10 SETTEMBRE 2018

Secondo quanto descritto sul Com. Uff. n. 2 FIGC – SGS relativo alle Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2018/19 si comunicano di seguito le Società che hanno presentato la domanda entro il termine utile del 10 Settembre 2018, e che saranno oggetto di verifica da parte dell'Ufficio del Coordinamento Federale SGS Puglia per la conformità dei requisiti previsti.

Si ricorda che le società che nel corso della corrente stagione sportiva incorreranno nella revoca del riconoscimento della "Scuola di Calcio Élite" non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

Delegazione di Bari

- ASD Arcobaleno Triggiano
- ASD Avanti Altamura
- ASD Bari Campioni
- ASD Esperia
- ASD Kids Club Conversano
- ASD Intesa Calcio
- ASD La Quercia
- ASD Levante 2008
- ASD Levante Azzurro
- ASD New Football Academy Bari
- ASD Nick Calcio Bari
- ASD Noci Azzurri 2006
- ASD Noicattaro Calcio

- USD Olimpia Bitonto
- ASD Passepartout Aurora Bari
- ASD Pellegrino Sport C/5
- ASD Pink Sport Time
- ASD Real Olimpia Terlizzi
- USD Ruvese
- SSD Sport Five SRL C/5
- ASD Sportivamente Amici
- ASD Wonderful

Delegazione di Brindisi

- ASD Cedas Avio Brindisi
- ASD Olimpia Francavillla

Delegazione di Lecce

- ASD Calimera
- ASD Fabrizio Miccoli
- ASD Oratorio Don Pasquale
- ASD Salento Academy
- ASD Sporting Club

Delegazione di Foggia

- ASD Dream Foggia
- ASD Eagles San Severo
- ASD Juventus San Michele
- SSD Audace Cerignola
- GSD San Pio X

Delegazione di Maglie

- ASD Academy Calcio Maglie
- ASD Antonio Filograna
- AS Tricase
- ASD Soccer Dream

Delegazione di Taranto

- ASD Giovani Cryos
- ASD Ragazzi Sprint Crispiano
- ASD Nuova Taras
- ASD Red Boys

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/09/2018.

IL SEGRETARIO

Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci